

Nota prot. n. P1161/4122 Sott. 32 del 13/02/1993

In riscontro alle note cui si risponde, si comunica che è stato esaminato il quesito inoltrato a Codesto Ispettorato da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ... relativo alle attività scolastiche preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 26/8/1992 e che sono in possesso del Nulla Osta Provvisorio di Prevenzione Incendi.

In relazione al vigente quadro normativo che consente ad una scuola preesistente al 10 dicembre 1984 di poter continuare a funzionare con la sola osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi (Allegato A al D.M. 8/3/1985), i Comandi VV.F. hanno l'obbligo di riferirsi a tali condizioni minime di sicurezza per ritenere agibile o meno una struttura scolastica preesistente alla data sopra citata.

Stante però che tali attività sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, la cui richiesta costituiva un adempimento dovuto all'atto della presentazione della istanza di rilascio del N.O.P., i Comandi hanno lo specifico obbligo di effettuare sopralluoghi di controllo.

In tale fase dovranno accertare la sussistenza delle misure più urgenti ed essenziali e contemporaneamente dovranno essere impartite le eventuali prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 26/8/1992 ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Le irregolarità rilevate relativamente alle misure più urgenti ed essenziali dovranno essere comunicate all'Autorità Amministrativa (Prefetto e Sindaco) competente a disporre l'eventuale sospensione dell'attività, nonché i termini entro i quali realizzare le misure di sicurezza necessarie all'agibilità.

Qualora si riscontrassero violazioni penalmente sanzionabili, il Comando è tenuto a segnalare l'illecito all'Autorità Giudiziaria.